

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017

In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto ed in attesa che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione si pronunci sull'abrogazione dei quesiti referendari (art. 39 della legge n. 352/1970) a seguito della valutazione del decreto-legge 17.3.2017, n. 25, valutazione che potrebbe condurre all'interruzione delle consultazioni referendarie, nella G.U. - Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di **domenica 28 maggio 2017** i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione con le seguenti denominazioni:

Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?»

Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)

«Volete voi l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)"?»

NOTA DEL CORECOM LOMBARDIA DEL 05-04-2017

Come noto, è stato pubblicato sulla GU n. 62 del 15 marzo 2017 il DPR di "Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Ai sensi della legge 25 maggio 1970 n. 352, recante la disciplina dei referendum previsti dalla Costituzione, "Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione dichiara che le operazioni relative non hanno più corso" (art. 39). Sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale, è prassi che la Corte di Cassazione convochi i promotori dei referendum per verificare se la disciplina approvata prima della data dello svolgimento del referendum possa effettivamente far superare la consultazione referendaria. Ad oggi, i promotori dei referendum del 28 maggio non sono stati ancora auditi dalla Corte di Cassazione in quanto la stessa ha comunicato che intende aspettare la conversione.

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il [testo del Regolamento attuativo che è già stato pubblicato nel sito internet dell'AGCOM \(Delibera 146/17/CONS\)](#) teso a normare la campagna referendaria per tutta la durata della quale si applicano le disposizioni in materia di par condicio. Ad oggi il testo è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Poiché la par condicio prende avvio dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum, si rammenta il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione (ai sensi dell'art. 9 L. 28/2000), ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Particolare attenzione va dedicata anche alle comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (MINIMO TRE MESI)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall'estero, dovranno far pervenire **AL COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.**

L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall'interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell'art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Si fornisce un apposito modello di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi - cioè dal 15 marzo 2017, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "amministrazioni pubbliche" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE - TERMINE SCADUTO

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all'estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano **al consolato** anche tramite persona diversa dall'interessato **ENTRO IL 25 MARZO 2017**, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n. 62 del 15.03.2017). Si allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.